

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DI COSTITUZIONE

NEL GIUDIZIO D'APPELLO N.1173/2022 RG

Per il dott. **Nunzio Zuppardo** nato a Gela il 19.03.1973 e residente a Vittoria in via Brescia n.190, C.F. ZPPNNZ73C19D960V, elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco Crispi n.211 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

appellato

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa

appellante

PER RESISTERE

all'appello proposto avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Ragusa sezione Lavoro, Giudice del Lavoro dott. A. La Vecchia, emessa in data 15.09.2021 nel giudizio iscritto al n.2254/2020 RG e chiederne l'integrale conferma.

PREMESSE



Già inserito nelle graduatorie di istituto per il personale Ata per il profilo professionale di Assistente amministrativo, entro i termini previsti allo scopo l'appellato ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94, dichiarando tutti i titoli culturali e di servizio in suo possesso, ivi compreso il servizio prestato nel medesimo profilo professionale presso l'Istituzione formativa Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia sede di Gela dal 03/06/2002 al 13/12/2014.

Tuttavia, erroneamente, in sede di formulazione della graduatoria provvisoria, l'Ufficio scolastico di Ragusa riconosceva per il predetto servizio soltanto 0,05 per ogni mese, anziché – come dovuto - 0,25 per ogni mese di servizio.

Ritenendo errata ed ingiusta detta valutazione, l'appellato proponeva reclamo rilevando che, trattandosi di servizio prestato come collaboratore amministrativo e responsabile amministrativo presso l'Associazione Regionale CIOFS-FP Sicilia sede di Gela, quindi prestato presso una istituzione formativa accreditata in regime di Convenzione con la regione Sicilia per i percorsi in obbligo di istruzione (I e F.P.), lo stesso andava valutato alla stregua del servizio prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, ossia punti 0.25 al mese.

In riscontro al predetto reclamo, con nota prot. n. 2944 del 5.8.2020 l'Ufficio scolastico di Ragusa confermava la valutazione, rilevando che il servizio di cui trattasi era stato prestato, a suo dire, presso una istituzione non rientrante nel sistema d'istruzione nazionale.

Con ulteriore nota n. 3055 del 11/08/2020, l'Ufficio poi confermava la sua precedente determinazione rilevando che, in mancanza di disposizioni che



esplicitamente equiparino il servizio prestato dal personale amministrativo presso tali enti a quello prestato presso le istituzioni scolastiche statali, doveva ribadire che il servizio prestato presso l'ente di formazione di cui trattasi non poteva essere valutato, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A. come servizio prestato presso le istituzioni scolastiche statali e parificate.

Il punteggio in graduatoria veniva quindi confermato.

La mancata valutazione nei termini dovuti del servizio prestato dal dott. Zuppardo determinava un danno gravissimo atteso che, con l'ulteriore punteggio cui aveva diritto (ben 30 punti), egli si sarebbe collocato al settimo posto in graduatoria e sarebbe stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2020.

Di contro, in mancanza di detto punteggio non otteneva l'immissione in ruolo, bensì solo un contratto di supplenza annuale.

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Ragusa sez. lavoro ed iscritto al n. 2254/2020 RG, l'odierno appellato formulava quindi le seguenti domande:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa eventuale declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione della tabella di valutazione titoli allegata al Decreto del Direttore generale dell'USR Sicilia dell'1.05.2020 prot. 9073, nella parte in cui dovesse ritenersi precludere la valutabilità del servizio prestato nel medesimo profilo professionale per cui si concorre presso gli Enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Sicilia per l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui al DPR 226/2005.



- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia della graduatoria provinciale permanente per il personale Ata - profilo Assistente amministrativo per la provincia di Ragusa, pubblicata con decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico Territoriale di Ragusa del 18.08.2020 prot. 3167, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato al posto 33 con punti 33.82, anziché al 7° posto con punti 63.82;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere valutato nella graduatoria provinciale permanente per il personale Ata - profilo Assistente amministrativo per la provincia di Ragusa, il servizio prestato presso l'Istituzione formativa Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia sede di Gela dal 03.06.2002 al 13.12.2014, ai sensi del punto 6 lettera B della Tabella di valutazione titoli, con riduzione alla metà ai sensi della nota 4;

- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria provinciale permanente per il personale Ata - profilo Assistente amministrativo per la provincia di Ragusa, con l'attribuzione in favore del ricorrente degli ulteriori 30 punti spettanti per il servizio prestato presso l'Istituzione formativa Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia sede di Gela dal 03.06.2002 al 13.12.2014.

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente amministrativo con decorrenza dall'1.09.2020, in quanto collocato in posizione utile in graduatoria, con la condanna del Ministero dell'Istruzione e dell'USR Sicilia a porre in essere tutti gli atti necessari allo scopo.



Con ogni consequenziale statuizione per spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.

In esito al giudizio di primo grado, con sentenza n.1106 del 15.11.2022, il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa dott. A. La Vecchia così statuiva
“- condanna il MIUR ed in particolare l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ad attribuire al ricorrente il punteggio di 63,82 punti nella graduatoria provinciale permanente per il personale Ata - profilo Assistente amministrativo per la provincia di Ragusa, pubblicata con decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico Territoriale di Ragusa del 18.08.2020 prot. 3167, ed ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti;

- condanna le Amministrazioni resistenti alle spese di lite, liquidate in € 4.600,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 259 a titolo rimborso c.u.”.

Tuttavia, con ricorso proposto iscritto al n.1173/2022 RG, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, deducendone l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma sulla base di motivazioni in fatto ed in diritto che devono qui intendersi integralmente riportate.

Con il presente atto si costituisce in giudizio il dott. Nunzio Zuppardo per resistere all'avversato atto di appello in quanto inammissibile, improcedibile e comunque del tutto infondato, e chiederne il rigetto con la conseguente conferma integrale della sentenza appellata, per i seguenti motivi.

*** **

NULLITA'/INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO



In via assolutamente preliminare l'adita Corte vorrà valutare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avversario in ordine ai rilievi che seguono.

Invero, **nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente aveva ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.**

Di contro, a fronte dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, **l'Amministrazione appellante avrebbe dovuto procedere sia ad evocare in giudizio i controinteressati, sia ad effettuare tempestivamente la notifica nei loro confronti: si tratta di un vulnus che riguarda tanto l'editio actionis, quanto la vocatio in ius.**

La questione è rimessa all'adita Corte per le determinazioni in rito che ne discendono, atteso che la prosecuzione del giudizio involge comunque tutti i litisconsorti necessari che già furono parti del procedimento di primo grado: nel caso che ci occupa, il ricorso originario è stato notificato ex art.151 c.p.c. tramite pubblicazione sul sito del Ministero rivolta a tutti i controinteressati.

Nessuno di costoro è stato qui chiamato, né nei loro confronti è proposta impugnazione, con inammissibilità del ricorso o, comunque, evidente improcedibilità dello stesso.

Come noto, la figura dei controinteressati, propria del processo amministrativo, in seno al processo civile si traduce in una posizione di litisconsorti necessari, che non possono rimanere estranei a nessuna fase processuale, per lo più stante la natura inscindibile dalla causa.

A tal proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota Sentenza 30 luglio 2008, n.20604, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno pronunciato uno specifico principio di diritto mediante il quale: "*nel rito del*



lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c".

Invero, in detta sentenza¹ le SS.UU. hanno in generale affermato che nel rito del lavoro, il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "*complesso atto unitario di introduzione del processo*" e che la rilevanza che "*.... ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c. (...)*".

Per di più osta, ad avviso della Corte, a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento dei tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno ispirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.

¹ Cassazione Sez. Un. Civili, 30 luglio 2008, n. 20604 - Pres. Carbone - Est. Vidiri, le Sezioni Unite (richiamando Cass. SS.UU. n. 4636/2007).



Quindi, per i rilievi sopra esposti, l'appello proposto da controparte appare inammissibile e/o improcedibile, anche nell'alveo della richiamata giurisprudenza: non può essere sottaciuta la circostanza per la quale gli stessi non sono nemmeno stati menzionati in seno all'avverso gravame.

INFONDATEZZA

SULLA GIURISDIZIONE DEL GO

Senza recesso alcuno dalla superiore eccezione, in via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO.

La Difesa erariale insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione del GO, già scrutinata dal primo Decidente e ritenuta non fondata.

L'eccezione è infondata.

Secondo parte appellante, la lesione lamentata in primo grado discenderebbe direttamente dal bando della cui applicazione si tratta, il cui tenore letterale non potrebbe ritenersi equivoco e tale da poter consentire un'interpretazione estensiva come quella fatta propria dal primo Decidente.

La portata immediatamente escludente della clausola avrebbe quindi imposto, a dire dell'Amministrazione, una impugnazione tempestiva della stessa innanzi al Giudice amministrativo.

L'assunto è infondato.

Ed invero, in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si è costantemente rilevata, come è in effetti accaduto, una errata applicazione della tabella di valutazione titoli e della nota ad essa allegata, laddove i servizi prestati presso gli enti di formazione professionale non sono stati correttamente valutati.



Una corretta applicazione delle disposizioni ministeriali imponeva infatti la valutazione di detti servizi in quanto prestati presso enti facenti pienamente parte del sistema nazionale di istruzione.

Si è quindi censurata la mancata valutazione del servizio prestato dal ricorrente in primo grado, sulla scorta della motivazione addotta dall'Amministrazione secondo cui, a suo dire, l'Associazione Regionale CIOFS - FP Sicilia non è una scuola ma un'istituzione formativa che, ancorché accreditata, non rientrerebbe nel sistema d'istruzione nazionale.

Nulla di più errato in quanto, come evidenziato in primo grado e come di seguito meglio si dirà, **gli enti di formazione professionale accreditati presso le regioni costituiscono uno dei due assi portanti del sistema del secondo ciclo di istruzione** (vedi per tutti il Protocollo di intesa tra Regione Sicilia, Miur e Ministero del lavoro del 16.12.2010 e le relative linee guida allegate).

Si è quindi censurata l'erronea applicazione delle disposizioni ministeriali sul punto e, comunque, per l'ipotesi in cui dovessero ritenersi immediatamente lesive, e quindi illegittime, se ne è chiesta la disapplicazione.

In maniera più che chiara, la stessa sentenza appellata ha rilevato come nel caso di specie si sia trattato di una errata applicazione delle previsioni della tabella da parte dell'Amministrazione (e lo stesso è stato affermato dalla giurisprudenza di merito che si è occupata di vicenda identica – vedi Tribunale di Termini Imerese e Tribunale di Gela di cui infra).

Il primo Decidente invero ha rilevato “*Tale conclusione* (n.d.r. laddove il Ministero ha escluso la riconducibilità dell'Istituzione formativa Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia di Gela alla disposizione da ultimo citata in quanto “*la suddetta Associazione non è una scuola ma un'istituzione*



formativa che, ancorché accreditata, non rientra nel sistema d'istruzione nazionale”) si basa, evidentemente, su una lettura restrittiva della nota 4, che fa espresso riferimento solo alle scuole e non anche a istituti di natura diversa. Tuttavia, tale nota va letta in modo coordinato col punto 6 della tabella, dato che essa riguarda lo stesso servizio ivi previsto ma prestato in strutture diverse. Dato che il punto 6 fa riferimento, tra l'altro, a scuole, istituti statali o conformati di istruzione primaria secondaria ed artistica, la nota 4 va riferita ad analoghe strutture che si differenzino da quelle di cui al punto 6 per il solo fatto di non essere statali o conformate ma pareggiate, riconosciute o parificate”.

Il primo Decidente ha dunque correttamente inquadrato la vicenda nei termini di una errata applicazione delle disposizioni da parte dell'Amministrazione scolastica.

Si aggiunga a ciò anche la costante giurisprudenza in tema di graduatorie del personale Ata della scuola statale.

“Le graduatorie di istituto sono state pensate dal legislatore come strumento per la copertura delle supplenze temporanee ed a tal fine sono utilizzate dai dirigenti scolastici.

Ed infatti già con la legge n. 124/1999 e con il regolamento adottato con D.M. n. 201/2000 si è data prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all'iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendosi, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, la cui funzione è dunque, precipuamente quella di consentire ai dirigenti scolastici di sopperire alla coperture delle supplenze temporanee (art. 4, commi 3 e 6 ter della legge n. 124/1999 e art. 5 del D.M. n. 201/2000).



La formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella Regolamentare attuativa della prima (così, appunto, il D.M. n. 2012/2000, Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999) nonché, quanto ad esempio alla validità temporale ed alle modalità di aggiornamento, da specifiche ordinanze ministeriali.

Inoltre, a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di ordinanze ministeriali.

3.2. Si aggiunga che, una volta ottenuto l'inserimento e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico.

Così, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego.

...



nella formazione delle graduatorie d'istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a queste allegare e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegare alle ordinanze ministeriali.

La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo” (Civile SS.UU. Ord. num. 22693/2022).

Ed ancora, proprio con riferimento alle **graduatorie permanenti del personale Ata di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94**, cui concerne la vicenda per cui è causa, già nel 2007 la Corte regolatrice aveva dichiarato sussistere in materia la giurisdizione del G.O..

La **Corte di Cassazione (civile sez. un., 20/06/2007 - ud. 22/05/2007, dep. 20/06/2007, n.14290)** ha infatti rilevato

“La controversia, azionata in sede di giurisdizione amministrativa e di giurisdizione ordinaria da dipendente inserito negli elenchi provinciali del personale ATA della scuola ai fini dell'assunzione al lavoro, trova il suo



quadro normativo di riferimento nelle norme contenute nel D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti e relative graduatorie provinciali (art 553, comma 7).

Il ricorrente contesta la conformità a legge dei provvedimenti comportanti la modifica della sua posizione nelle graduatorie provinciali del personale ATA.

Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994 contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi.

La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perchè l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto



di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c..

Il principio sopra precisato è già stato enunciato dalle Sezioni unite (vedi Cass. S.u. 1203/2000, 11404/2003), anche con specifico riferimento alle graduatorie permanenti del personale ATA della scuola, chiarendo che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria (Cass. Su. 1989/2004). In particolare, con la decisione 11563/2007 si è affermata la giurisdizione sulla controversia concernente la pretesa all'assunzione di personale ATA in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già formata”.

Pertanto, nel ribadire che, correttamente il primo Decidente ha ritenuto che nel caso a mano l'Amministrazione abbia erroneamente applicato le previsioni della Tabella di valutazione e, segnatamente, delle note ad essa allegate, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che non poteva in alcun modo darsi alla dette disposizioni una lettura estensiva, in quanto chiare nell'escludere la valutabilità dei servizi per cui è causa, si rimarrebbe comunque, per come chiarito dalla giurisprudenza delle SSUU nell'ambito



della giurisdizione del G.O., e ciò anche laddove si riconoscesse la natura di atti amministrativi alle tabelle di valutazione, le quali potrebbero comunque essere disapplicate dal G.O. ex art. 5, All. E, L. n. 2248/1865.

Invero, deve escludersi che la eventuale sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa (in termini cfr. Tribunale Roma sez. lav., 01/10/2019, n.7584).

Alla luce quindi (anche) del **petitum sostanziale**, costituito dal **diritto soggettivo del ricorrente** -dopo la formazione della graduatoria concorsuale- **ad essere assunto a tempo indeterminato, previa eventuale disapplicazione della tabella di valutazione titoli allegata al Decreto del Direttore generale dell'USR Sicilia dell'1.05.2020 prot. 9073, nella parte in cui dovesse ritenersi precludere la valutabilità del servizio prestato nel medesimo profilo professionale per cui si concorre presso gli Enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Sicilia per l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui al DPR 226/200** appare evidente la sussistenza della giurisdizione del GO.



Ai fini del riparto della giurisdizione, poi, non rileverebbe nemmeno la circostanza che la pretesa giudiziale possa essere stata prospettata come richiesta di annullamento e di conseguente disapplicazione di un atto amministrativo, atteso che **l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificarsi in base al criterio del petitum sostanziale e all'effettiva consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio** e non avuto riguardo alla prospettazione della parte.

Infatti, competete al giudice ordinario il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico, qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Sez. Un., 5 giugno 2006, n. 13169; Sez. Un., 16 febbraio 2009, n. 3677).

Applicando, quindi, i suesposti principi al caso in esame e sulla base del petitum sostanziale, la giurisdizione sulla presente controversia non può che spettare al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Pertanto **in fattispecie identica la giurisprudenza di merito già intervenuta ha pacificamente concluso per la giurisdizione del G.O. (cfr. Tribunale di Termini Imerese ordinanza collegiale 6.04.2022)**, rilevando “*Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, la stessa va disattesa, dovendo trovare integrale conferma, sul punto, l’ordinanza reclamata, che ha richiamato gli ormai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 26 giugno 2019, n. 17123: <<Al fine di*



individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario>>)".

*** **

SULL'ASSERITA NON VALUTABILITA' DEI SERVIZI PRESTATI DALL'APPELLATO E SULLA CORRETTEZZA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO

L'Amministrazione appellante sostiene in ogni caso l'erroneità della sentenza di primo grado, rilevando – a suo dire – la non valutabilità dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale.

L'Amministrazione costruisce il suo assunto premettendo che il "bando" (n.d.r. non esiste un bando perché non esiste un concorso) farebbe riferimento solo alle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, cui non sarebbe



ric conducibile l'ente presso cui ha prestato servizio l'appellato in quanto sarebbe *“un'associazione privata di diritto civile”* quindi non una scuola bensì una *“istituzione formativa che, ancorché accreditata, non rientra nel sistema d'istruzione nazionale”*.

L'assunto è del tutto errato e privo di fondamento.

In maniera assolutamente corretta invero, il primo Decidente ha ritenuto valutabile il servizio prestato nei termini rivendicati dall'odierno appellato proprio sulla scorta della **natura** e della **finalità degli enti di formazione professionale accreditati** che, contrariamente a quanto asserisce la Difesa erariale, **rientrano pacificamente a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione secondaria**.

Sul punto si era infatti ampiamente argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e sul punto l'Amministrazione appellante nulla dice che sia in grado di smentire.

*** **

Ai fini di un corretto inquadramento della questione, appare preliminarmente opportuna una breve ricognizione della normativa di riferimento.

L'art.68 della legge 17 Maggio 1999 n.114, istitutiva dell'Obbligo di frequenza di attività formative fino a 18 anni, prevedeva che l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione e di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età poteva essere assolto nei seguenti percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.



In applicazione della predetta disposizione legislativa, il DPR 12 luglio 2000, n. 257, concernente l'obbligo di frequenza delle attività formative aveva ribadito che l'obbligo formativo può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale e nell'esercizio dell'apprendistato.

La successiva legge 28.03.2003 n.53, ha quindi introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato “nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, specificando che i due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che entrambi concorrono all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, che è possibile transitare dall’uno all’altro e che, da ambedue è consentito l’accesso all’esame di stato.

Oggi la materia è stata riorganizzata dal Decreto legislativo 17.10.2005 n. 226 il cui art.1 stabilisce, che il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale; assolto l'obbligo di istruzione, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Il DPR 226/2005 precisa altresì che i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione



e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di studi.

Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, precisa altresì il DPR 226/2005, riconoscono le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e



gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali previsti dal DPR 226/2005.

Gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 hanno quindi completato il quadro della disciplina per l'assolvimento dell'obbligo scolastico nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà.

Il complessivo quadro normativo sopra delineato, disegna quindi il **sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, come costituito in un unicum dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.**

Già alla luce di detti chiari riferimenti normativi appare quindi errata ed illegittima la mancata valutazione del servizio prestato dal ricorrente, sulla scorta della motivazione addotta dall'Amministrazione resistente secondo cui, a suo dire, l'Associazione Regionale CIOFS - FP Sicilia non è una scuola ma un'istituzione formativa che, ancorché accreditata, non rientrerebbe nel sistema d'istruzione nazionale.



Nulla di più errato in quanto, come dianzi evidenziato, gli enti di formazione professionale accreditati presso le regioni costituiscono uno dei due assi portanti del sistema del secondo ciclo di istruzione (vedi per tutti il Protocollo di intesa tra Regione Sicilia, Miur e Ministero del lavoro del 16.12.2010² e le relative linee guida allegate).

La stessa Circolare Miur prot. n. 18876 del 07.11.2018³ alla voce “iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (I e FP), prevede espressamente che *“si effettuano on line...le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) erogati...dai Centri di Formazione professionale accreditati dalle Regioni...Si ricorda che nell’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale....”*⁴.

Proprio alla luce del predetto quadro normativo va letta ed applicata la tabella di valutazione titoli allegata al bando della procedura (Decreto del Direttore

² Linee Guida di cui all’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40

³ “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020”.

⁴ Negli stessi termini vedi anche la Circolare Miur prot. n.14659 del 13.11.2017, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019” e la Circolare Miur prot. n.12918 del 15.11.2016, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018”.



generale dell'Usr Sicilia del 01.05.2020) laddove, quanto alla valutazione dei titoli di servizio, prevede quanto segue

- Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandi femminili dello Stato: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S⁵: punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg..

- Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici: punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

La nota 4 alla Tabella di valutazione, specifica che *“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà”*.

Le previsioni della tabella di valutazione allegata al Decreto dirigenziale dell'1.05.2020, vanno altresì lette in modo sistematico con l'analoga tabella di valutazione titoli per le graduatorie di istituto (Allegato A D.M. 640 DEL 30/08/2017), laddove viene prevista la valutabilità dei servizi prestati anche

⁵ Corsi di Richiamo e Aggiornamento Culturale d'Istruzione Secondaria, avevano lo scopo di impartire l'istruzione media a coloro che, avendo superato l'età dell'obbligo scolastico, non l'avevano ricevuta nella scuola media ordinaria.



presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate; con ciò evidentemente prevedendosi la valutazione del servizio svolto in scuole legalmente riconosciute e convenzionate.

*** **

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un **canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione** e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Invero, il DM 640/2017, allegato A1, lettera B, prevede che ai fini dell'inserimento in graduatoria viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Con decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Come dianzi evidenziato, la legge 28 marzo 2003, n. 53, ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema



dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d)). I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Non si comprende quindi, come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.



Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente, tenuto conto che viene considerato e valutato in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

*** **

Pertanto il servizio svolto presso l'Associazione Regionale CIOFS-FP Sicilia sede di Gela rientra a pieno titolo nella previsione legislativa riguardante le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché da ricondurre anche tra le previsioni della tabella di valutazione titoli, alla stregua degli enti legalmente riconosciuti e convenzionati.

A conferma della sua piena valutabilità anche nelle graduatorie permanenti di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94, depone la circostanza che **detto servizio era stato valutato nelle graduatorie di istituto in cui era precedentemente inserito il ricorrente, ed relativo punteggio era stato convalidato per il triennio 2017/2021** (come da certificato prot. n. 5312 del 15.10.2018 rilasciato dall'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi" di Vittoria).

Su fattispecie analoga si è già pronunciato il Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 10.07.2019 emessa nel procedimento iscritto al n. 3982/2019 RG.

Il Tribunale di Torre Annunziata ha rilevato che il servizio prestato presso un ente di formazione professionale accreditato nell'ambito delle attività di assolvimento dell'obbligo di istruzione, rientra nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

*** **



In corso di giudizio si era peraltro rilevato l'intervento su fattispecie identica del Tribunale di Termini Imerese (con ordinanze del 15.12.2021 e del 6.04.2022) e del Tribunale di Gela (con ordinanza del 6.06.2022), i quali hanno confermato in pieno la valutabilità di detto servizio, rilevando

“La formulazione delle disposizioni in commento consente, quindi, di ritenere che il servizio pacificamente prestato dal ricorrente presso gli enti di formazione professionale, ai sensi del DM 50/2021, allegato A, punto 7.2, lettera c), rientri nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, non prevedendo il DM alcuna prescrizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro resi presso enti di formazione dall'alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio.

Difatti sia il CE.FO.P che il CERF SCARL, come emerge dalla documentazione in atti, sono enti di formazione accreditati dalla Regione Sicilia per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione di secondo grado superiore, sicchè il servizio svolto dall'istante alle dipendenze dei predetti enti non può che essere valutato al pari di quello prestato presso scuole di istruzione secondaria o artistica non statali” (in termini **Tribunale di Termini Imerese ordinanza 15.12.2021**).

Ed ancora.

“pur prevedendo il DM 50/2021 esclusivamente il servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali ed Enti locali, occorre valorizzare la diversa formulazione dei punti 7.1 e 7.2 delle tabelle allegate al D.M. citato, rispetto al punto 9.



Mentre, infatti, ai punti 7.1. e 7.2 della sezione B della tabella A1) viene riconosciuto il punteggio di 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico), per il servizio prestato nelle scuole statali, e il punteggio di 0,25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia non statali autorizzate, nelle scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, nelle scuole non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, nelle scuole non statali paritarie, al punto 9 viene riconosciuto il punteggio di 0,60 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per il servizio prestato alle dirette dipendenze degli Enti locali.

*... il mancato riferimento, nelle norme di cui ai punti 7.1.e 7.2, al servizio prestato “alle dirette dipendenze”, deve far ritenere che il servizio prestato dall’odierno reclamato presso gli enti di formazione professionale CE.FO.P e CERF SCARL sia sussumibile nel punto 7.2, lettera c), sez. B dell’allegato A/1 del DM 50/2021, e cioè nell’alveo della categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, non prevedendo il DM alcuna prescrizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro resi presso enti di formazione dall’alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio” (in termini cfr. **Tribunale di Termini Imerese ordinanza collegiale 6.04.2022**).*

Ed ancora.

“effettivamente, la Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo (All. A/1 al D.M. 50/2021), alla Sezione B (relativa ai Titoli di servizio valutabili ai fini della attribuzione del punteggio), non prende in considerazione expressis



verbis il servizio prestato presso centri di formazione professionale, valorizzando a tal fine solo quello svolto in scuole statali (punto 7.1), in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, in scuole non statali paritarie (punto 7.2) nonché il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (punto 9).

D'altro canto, in aderenza ai condivisibili assunti difensivi di parte ricorrente, questo Tribunale ritiene che il periodo di servizio lavorato presso gli istituti di formazione professionale accreditati dalla Regione deve ritenersi valido ai fini dell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie per il personale A.T.A., dovendosi segnatamente sussumersi nella categoria di cui al punto 7.1, lett. c ("scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"), atteso che il predetto servizio in nulla differisce da quello tradizionalmente prestato presso le Istituzioni scolastiche statali.

In tal senso milita un'interpretazione della normativa applicabile al caso di specie condotta alla stregua sia del criterio sistematico che di quello letterale.

Innanzitutto, come condivisibilmente osservato dalla difesa di parte ricorrente, lo svolgimento dell'attività di servizio presso i centri di formazione trova piena giustificazione nella normativa vigente che, a partire dalla L. 53/2003 ha unificato il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, consacrando il principio di fondo per cui il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione (di cui all'art. 34 Cost.) inizia con



l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria e postula un obbligo di frequenza per almeno 12 anni o, comunque, sino al 18° anno di età ovvero sino al conseguimento di una qualifica professionale. È stata così sancita la pari dignità dei percorsi di formazione professionale - già previsti dall'art. 68 della legge n. 144/1999 – rispetto al sistema dei licei, concorrendo entrambi – seppure con le loro peculiarità - all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del II ciclo, che appunto viene utilmente completato con il conseguimento del diploma liceale o con un titolo di qualifica professionale. Ad ulteriore riprova del rapporto di funzionale integrazione sussistente tra i due sistemi (quello liceale e quello della formazione professionale) si consideri, peraltro, che è prevista la possibilità di transitare dall'uno all'altro (cfr. art. 2, comma I, lett. i) della citata L. 53/2003).

Del resto, la circostanza che le norme di cui ai punti 7.1) e 7.2) non fanno riferimento al servizio prestato “alle dirette dipendenze”, come invece espressamente previsto al punto 9), concorre nel senso di ritenere la riconducibilità del servizio prestato presso enti di formazione professionale nell'ambito di quelli rilevanti ai fini della attribuzione del punteggio nella formazione delle graduatorie per cui è causa.

Ancora, a corroborare l'assunto dell'irragionevolezza di una scelta normativa che operi un distinguo tra “servizio prestato scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” e servizio reso presso i centri di formazione professionale milita la circostanza, dedotta dal ricorrente e non contestata, per cui in altre occasioni l'amministrazione scolastica ha invece attribuito la medesima rilevanza alle due tipologie di insegnamento: il riferimento è, a titolo



esemplificativo, al D.M. 60/2020 relativo all'inserimento nelle g.p.s. per il triennio 2020/2021.

*Per tali motivi, il servizio pacificamente prestato dalla ricorrente presso il centro di formazione professionale CNOS-FAP, ente accreditato dalla Regione Siciliana per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (all. n. 6 bis al ricorso), risulta inquadrabile, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.03.2021, allegato A1, lett. B) punto 7.2, lettera c), ragion per cui deve essere valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali” (in termini cfr. **Tribunale di Gela ordinanza 6.06.2022**).*

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, il dott. Nunzio Zuppardo come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque respingere il ricorso in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza appellata.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Si produce fascicolo di parte del primo grado di giudizio (contenente: domanda inserimento in graduatoria, bando con tabella valutazione, graduatoria, decreto pubblicazione graduatorie, reclami del ricorrente, note Usp Ragusa di riscontro ai reclami, Accordo Conferenza Stato-Regioni, Certificato di servizio, Convenzioni OF, Elenco enti accreditati, Intesa 16.12.2010 con allegati, Note Miur iscrizioni, Nota Isfol, Protocollo d'Intesa Miur-Regione Sicilia, Estratto conto Inps, Nota convalida punteggio,



prospetto disponibilità immissioni in ruolo, contingente nomine in ruolo,
avviso convocazioni, elenco nominati in ruolo.), giurisprudenza citata.

Avv. Dino Caudullo

